



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PIETRO, SIMEONI, ORELLANA, MUSSINI,
FUCKSIA, MOLINARI e Paolo ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2016

Misure per la lotta agli sprechi alimentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole introdurre adeguate misure per la lotta agli sprechi alimentari.

In un contesto globale di pesanti diseguglianze economiche e sociali, risulta inaccettabile il perdurare di situazioni endemiche di sprechi alimentari.

Si pensi solo al paradosso che emerge da recenti dati della FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*): circa 805 milioni di persone nel mondo soffrono la fame ogni giorno, mentre 1,5 miliardi risultano obese.

Il fenomeno dello spreco alimentare a livello globale risulta degno della massima attenzione.

Il volume globale di spreco alimentare si aggira attorno a 1,6 miliardi di tonnellate e di questi la parte di spreco di cibo commestibile ammonterebbe a 1,3 miliardi di tonnellate.

Per quanto concerne l'Europa, secondo studi commissionati dalla Commissione europea, circa 100 milioni di tonnellate di cibo vanno sprecate all'interno dell'Unione europea e, in assenza di misure e quindi cambiamenti significativi, si potrebbe arrivare a 120 milioni di tonnellate nel 2020.

Lo spreco alimentare, oltre a costituire una rilevante questione etica e a provocare danni a livello economico, rappresenta anche un serio pericolo in termini ambientali visto che depaupera in maniera significativa e il bacino delle limitate risorse del pianeta.

Si pensi solo al fatto che, sempre secondo stime della FAO, il volume di acqua utilizzata annualmente per produrre il cibo che poi va sprecato (250km³) è equivalente al flusso annuale del Volga o a tre volte il volume del lago di Ginevra.

Le conseguenze economiche dirette derivanti dagli sprechi alimentari sono stimate intorno ai 750 miliardi di dollari all'anno.

Per quanto concerne l'Italia, secondo il Rapporto 2014 *Waste Watcher - Knowledge for Expo*, ogni anno 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono nella spazzatura.

Si parla di una cifra attorno agli 8 miliardi di euro, pari a mezzo punto di PIL.

Questo fenomeno non può lasciare indifferenti.

Già nel 2012 la risoluzione 2011/2175 (INI) del Parlamento europeo, indirizzata alla Commissione europea, esortava all'adozione di misure concrete per porre fine, entro il 2025, allo spreco di cibo all'interno del territorio dell'Unione.

Facendo tesoro delle successive esperienze maturate in altri Paesi europei quali la Francia, si considera prioritario, anche a livello nazionale, un intervento legislativo in merito.

Attraverso questo disegno di legge si vuole quindi operare un cambiamento che porti a una significativa riduzione degli sprechi descritti, al contempo aiutando in maniera concreta categorie di persone particolarmente bisognose.

L'articolo 1 sancisce per gli esercizi commerciali, con una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, l'obbligo di devolvere gli approvvigionamenti alimentari invenduti a una o più organizzazioni dotate di personalità giuridica e riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, organizzazione e gestione di attività volte a fornire aiuti alimentari agli indigenti.

A tal fine, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di concludere un accordo con uno o più enti non lucrativi di utilità sociale al fine di agevolare le donazioni alimentari.

Inoltre, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo deve presentare un rapporto al Parlamento sulle regole applicabili in relazione alla consumazione degli alimenti invenduti, al fine di far sviluppare la lotta agli sprechi alimentari nel pieno rispetto e salvaguardia della salute dei consumatori.

L'articolo 2 prevede la creazione di un elenco di esercizi commerciali virtuosi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Beneficiano dell'inserimento nel menzionato elenco gli esercizi commerciali che ot-

temperino all'obbligo di stipulare un accordo con uno o più enti non lucrativi di utilità sociale al fine di devolvere gli approvvigionamenti alimentari invenduti e agevolare le donazioni alimentari.

Gli esercizi commerciali che risultino inseriti nel menzionato elenco possono utilizzare, a fini promozionali, la denominazione di «esercizio commerciale virtuoso».

Infine i soggetti inseriti nell'elenco degli esercizi commerciali virtuosi possono beneficiare delle eventuali agevolazioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 3 prevede che dalla legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 contiene la previsione relativa all'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali con una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati hanno l'obbligo di devolvere gli approvvigionamenti alimentari invenduti e ancora idonei al consumo a una o più organizzazioni dotate di personalità giuridica e riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che prevedano nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività volte a fornire aiuti alimentari agli indigenti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi commerciali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di concludere un accordo con una o più delle organizzazioni di cui al medesimo comma al fine di agevolare le donazioni alimentari ivi previste.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un rapporto relativo alle regole applicabili alla consumazione degli alimenti invenduti, al fine di sviluppare la lotta agli sprechi alimentari, nel pieno rispetto e salvaguardia della salute dei consumatori.

Art. 2.

(Elenco degli esercizi commerciali virtuosi)

1. Gli esercizi commerciali che ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 1 sono inseriti in un apposito elenco elaborato su base

semestrale dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso, che ne cura il costante aggiornamento.

2. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 1 possono utilizzare, a fini promozionali, la denominazione di «esercizio commerciale virtuoso».

3. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 1 beneficiano delle eventuali agevolazioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico indirizzate a tali categorie di soggetti.

Art. 3.

(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

